

WOLFGANG DIETER LEBEK

LA *LEX LATI* DI DOMIZIANO (*LEX IRNITANA*): LE STRUTTURE
GIURIDICHE DEI CAPITOLI 84 E 86

aus: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 97 (1993) 159–178

© Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn

LA *LEX LATI* DI DOMIZIANO (*LEX IRNITANA*): LE STRUTTURE GIURIDICHE DEI CAPITOLI 84 E 86

1. Le leggi municipali flaviane, la *Lex Lati* e la cosiddetta lettera di Domiziano

Alla metà del secolo scorso in Spagna nei pressi di Malaga, nel territorio della provincia romana *Baetica*, furono scoperte due lastre di bronzo riportanti frammenti di due leggi municipali. In una di loro si leggevano dei paragrafi concernenti il *Municipium Flauium Malacitanum*, nell'altra dei paragrafi riguardanti un'altra città antica, il *Municipium Flauium Salpensanum*. Fu riconosciuto subito¹ che le dette leggi dovevano essere state emesse da Domiziano negli anni fra l'82 e l'84 (oggi si dice fra l'82 e l'83). Dopo le scoperte dell'ottocento per più di 130 anni non si è avuto nessun sostanziale accrescimento materiale fino al 1986, quando — dopo qualche discussione preliminare — fu pubblicato dal romanista spagnolo Alvaro d'Ors e poco dopo dal suo compatriota Julián González un vero codice di lastre bronzee, anch'esse provenienti dalla vecchia provincia *Baetica* ed anch'esse contenenti una legge domiziana, quella data al *Municipium Flauium Irnitatum*. Già presa per sé questa "Lex Irnitana" — come la nuova scoperta è stata battezzata — costituisce il più esteso complesso coerente di un testo giuridico romano prima del manuale di Gaio. Nel frattempo sono apparsi molti contributi che si occupano della nuova scoperta.² Mi limito a menzionare le edizioni:

Alvaro d'Ors, *La ley Flavia municipal (Texto y comentario) (=Pontificium Institutum utriusque Iuris Studia et Documenta 7)*. Pontificia Universitas Lateranensis, Rom 1986. (L'edizione, a carattere provvisorio, unisce la Lex Irnitana, La Lex Malacitana e la Lex Salpensana. Il testo della Lex Irnitana è sfigurato da troppe letture sbagliate e congetture superflue; da non trascurare i commenti.)

Julián González, *The Lex Irnitana: A New Copy of the Flavian Municipal Law*, JRS 76, 1986, pp. 147-243. (L'edizione unisce la Lex Irnitana, La Lex Malacitana e la Lex Salpensana. Il testo è superiore a quello del d'Ors, ma non mancano né inesattezze nella trascrizione delle tavole né integrazioni o correzioni non

Testo aggiornato di una conferenza tenuta il 9 ottobre 1992 all'Università degli Studi di Perugia nel convegno internazionale "Il latino del diritto". Sono molto grato all'amico Augusto Guida per avere cercato di far suonare il mio italiano meno germanico. S'intende da sé che tutte le deviazioni dal linguaggio corretto sono da imputare a me.

¹ Da Theodor Mommsen, nelle "Abhandlungen der Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften" III, 1855, pp. 361-507". Il trattato del Mommsen ("Die Stadtrechte der latinischen Gemeinden Salpensa und Malaca in der Provinz Baetica") è più facilmente accessibile nelle sue "Gesammelte Schriften. I. Abteilung: Juristische Schriften. Erster Band", Berlin 1905, pp. 265-382; ivi p. 284.

² Il più recente contributo comprensivo: Wilhelm Simshäuser, *Stadrömisches Verfahrensrecht im Spiegel der lex Irnitana*, ZRG 109, 1992, pp. 163-208.

convincenti o altre sviste. Da notare la traduzione inglese da Michael Crawford e le fotografie delle tavole. Tutto sommato finora la piú importante edizione e senza dubbio la piú facilmente accessibile, ma certamente non l'edizione definitiva.)³

Alvaro d'Ors / Xavier (o Javier) d'Ors, *Lex Iritana* (Texto bilingüe). (Cuadernos Compostelanos de Derecho Romano; 1), Universidade de Santiago de Compostela 1988 (1989). (Nessun progresso.)

Julián González Fernández, *Bronces jurídicos romanos de Andalucía*. Junta de Andalucía. Consejería de Cultura 1990. (Fotografie preziose di frammenti minori di lastre bronzee, fotografie inutilizzabili delle tavole Iritane, Malacitana e Salpensana. Nessun progresso nella comprensione del testo, troppi errori di stampa.)

Fernando Fernández Gómez / Mariano del Amo y dela Hera, *La Lex Iritana y su contexto arqueológico*, Sevilla 1990. (Edizione per lo piú — ma non puramente — diplomatica delle tavole Iritane rappresentante adesso la piú esatta riproduzione del testo epigrafico; con correzioni d'un buon numero delle inesattezze del González. Interessante lo studio delle varie mani e delle divergenze nella competenza dei *caelatores*. Fotografie relativamente buone. Da notare l'accrescimento del testo per la scoperta di nuovi frammenti, i cui piú importanti appartengono alla tavola II [contenuto: i duumviri].)⁴

Dalle nuove informazioni risulta chiaro che le leggi municipali appartenenti all'epoca di Domiziano — la "Lex Iritana", la "Lex Malacitana", la "Lex Salpensana" e le altre leggi, pezzi che sono stati trovati nel corso del tempo⁵ — sono applicazioni di una legge madre domiziana — che io personalmente penso che fosse una *lex rogata*⁶. Le dette costituzioni locali che sono *leges datae* non riproducono in tutti i dettagli la legge madre, ma le differenze fra la fonte primitiva e le sue derivazioni sono marginali.⁷ Cambiano naturalmente i nomi dei *municipia*, cambia probabilmente anche il numero dei decurioni che può essere diverso da

³ Questa edizione è riprodotta nell'Année épigraphique 1986.

⁴ Desidero ringraziare Werner Eck per avere richiamato la mia attenzione su questo libro ed avere messo a mia disposizione il suo esemplare.

⁵ Vd. J. González, JRS 76, 1986, p. 150; *Bronces jurídicos romanos de Andalucía* passim. F. Fernández Gómez, *Nuevos fragmentos de leyes municipales y otros bronceos epigraficos de la Betica en el Museo Arqueológico de Sevilla*, ZPE 86, 1991, pp. 121-136.

⁶ Secondo l'opinione dominante che in definitiva deriva dal Mommsen, anche questa legge domiziana sarebbe stata una *lex data*. In questo senso per esempio Hartmut Galsterer, JRS 78, 1988, p. 89 nel suo articolo "Municipium Flavium Iritanum : A Latin Town in Spain"; Simshäuser, ZRG 107, 1990 p. 544. Però l'idea tradizionale difficilmente può conciliarsi col capitolo 31 dove si legge due volte (!) *ante h(anc) l(egem) rogatam* ed inoltre *h(ac) l(ege) nihilum rogatur*. Per salvare l'opinione diffusa nella letteratura secondaria il Galsterer p. 89 nt. 60 dimenticando sfortunatamente il *h(ac) l(ege) nihilum rogatur* cerca di eliminare la formula *ante h(anc) l(egem) rogatam* con l'aiuto di una congettura audace e complicata. Ma le forme del verbo *rogare* sono troppo bene attestate nel bronzo per permettere dubbi. Dobbiamo accettare che in questo paragrafo la data normativa non è l'introduzione della legge nel municipio, ma l'atto legislativo che ebbe luogo a Roma. Qualche anno fa M. W. Fredriksen nel suo articolo "The Republican Municipal Laws: Errors and Drafts" aveva già discusso il problema della *lex rogata* in modo convincente: JRS 55, 1965, pp. 189-190.

⁷ Vd. per esempio Hartmut Galsterer, *Revue historique du droit français et étranger* 65, 1987, p. 195 s. nel suo articolo "La loi municipale des Romains: chimère ou réalité?".

città a città ecc. Per la maggior parte, comunque, i frammenti della legge provenienti da vari *municipia* contengono testi identici, che danno l'impressione d'essere copie d'un solo modello. Spesse volte è ovvio che si trascurò di adattare le formule della legge madre alle esigenze locali. È normale, per esempio, che il *Municipium Flavium Irnitatum* nella sua legge sia chiamato "il municipio in questione", *id municipium*, formulazione che, almeno in certi contesti, sembra insolita nella *Lex Irnitana*, ma sarebbe naturale per la legge madre.⁸ Senza entrare in una discussione approfondita riterrei che sotto tutti gli aspetti giuridici essenziali sia lecito identificare la legge preservata dai bronzi Spagnoli con la legge madre. Combinandoli insieme, i testi di questi bronzi rappresentano un complesso che corrisponde a tre quarti del testo primitivo.

Questa legge madre usualmente viene chiamata "*Lex Flavia Municipalis*". Però questo nome non è attestato né sui bronzi né in un altro testo. Come risulta da un rescritto domiziano alla fine dell'ultima tavola *Irnitana*, la legge ebbe un titolo ben diverso, vale a dire *Lex Lati*, "Legge sulla prerogativa latina". Conseguiva dal *Latium* — dal *ius Latii* come si dice con una terminologia moderna che però è raramente attestata nell'antichità — che gli ex-magistrati di quelle città non-romane che godevano di questa prerogativa ricevessero la *ciuitas Romana* insieme con i genitori, le mogli, i figli e le figlie, i nipoti e le nipoti. In altri termini, si tratta di quella prerogativa che nel secondo secolo dal giurista Gaio è chiamata il *minus Latium* (1, 95 s.).

Sfortunatamente le edizioni della *Lex Irnitana* hanno fatto sparire la lezione tramandata *LEGE LATI* e questo non è l'unico sbaglio commesso nella trattazione della lettera domiziana. Vale la pena di presentare un nuovo testo.⁹

Tab. Irn. X C (cap. 98) 33-43:

33 Conubia comprehensa quaedam Lege Lati scio et
 postea aliqua , sic u[[i]]t sollicitudo uestra indi-
35 cat , parum considerate coisse • quibus in prae-
 teritum ueniam do • in futurum exigo, me-
 mineritis legis, cum iam omnes indulgen-
 tiaae partes consumptae sint.
 Litterae datae IIII idus Apriles Cerceis, reci-
40 tata<e> V idus Domitianas

⁸ Vd. anche M. W. Fredriksen, JRS 55, 1965, p. 191.

⁹ Ha dedicato a questo rescritto un articolo speciale J.-L. Mourgues, The So-called Letter of Domitian at the End of the *Lex Irnitana*, JRS 77, 1987, pp. 78-87. Dopo la mia revisione del testo la questione andrà riconsiderata.

anno M(ani) Acili Glabrionis et M(arci) Ulpi Traiani co(n)s(ulum).

Faciendum curauerunt L(ucius) Caecilius Optatus

̄̄Iuir et Caecilius Montanus legatus.

Textum denuo recognoui transcriptione ab F. Fernández confecta usus.

33—36 distinxit Lebek : aliter distinxit d'Ors, aliter González, uterque ita, ut sensui et structurae sententiarum summa iniuria inflicta sit.

33 *SIC.V[[I]]T* Fernández (ex photographia p. 108 depicta intelleges litteram *C* ex littera *Q* correctam esse) : *si quit* edd.

33 *LEGE LATI* aes, Lebek. Traditam lectionem Fernández in commentario editioni diplomaticae (1990) apposito disertim confirmavit in aere exstare (p. 69) eamque aes quam artissime secutus imprimendam curavit (p. 107). nec tamen quicquam aliud collegit nisi falso nonnullos editores *lege lata* pro *lege late* scripsisse uel legisse ("pensando debió decir LATA, como lee D'Ors, y no LATE, como había leído J. González" [p. 69]). quae disputatio a uero aliena est. neque enim id hoc loco quaeritur, quid in aere dispiciatur (quam lectionem *LATI* esse iam d'Ors 1986 uiderat et quiuis uidebit, qui photographiam in JRS publici iuris factam inspexerit), sed quid scripserit Domitianus uel potius is, qui erat Caesaris ab epistulis. : *lege lata* d'Ors 1986 / 1988, alii, inter quos González 1990 : *lege late* González 1986. Quod nostrorum temporum uiri docti (quibus feminas quoque doctas licet adicias) locutionem *ius Latii* adamauerunt, rariorem ueterum usum loquendi sequuntur. ab utroque Plinio aliisque auctoribus id ius, quod est Straboni τὸ καλούμενον Λάτιον (4,1,12), sat multis locis nudo nomine *Latium* adpellatur. ceterum leges Romanae ex ea re, quae quaque lege comprehendebatur, haud raro ita nomen traxerunt, ut genitiuus rei ad uocem *lex* adcederet; nonnulla eius rei exempla adferuntur ab Hübnero in TLL VII 2, 1241,43-66 sub uoce *lex*, in aliis eiusdem commentationis paginis latent alia. nihil igitur est in *LEGE LATI*, de quo dubitari possit. contra coniecturae, quibus usque ad annum 1990 editores traditam lectionem adgressi sunt, non tantum superuacaneae sunt, sed etiam cum sensu loci discordant. neque enim intellegitur, illud *late* quid hic sibi uelit, neque, cur *latam* esse legem debuerit expresse dici, cum penitus taceretur, qua de lege ageretur. nam cum expositum sit conubia quaedam lege Lati esse *conprehensa*, aduerbium *postea* habet, quo referatur.

37 *indulgen-/tiae* edd. : *INDVTGEN/TIAE* aes

38 *consumptae* Lebek, coll. Curt. 6, 8, 6 *eos, qui misericordiam consumpserunt, amplius sperare non posse* (praecedit *uenia*) : *CONSVMATAE* aes : *consumatae* uel *consum<m>atae* edd. Consummandi uerbum ad textum non quadrare uidetur. nam quod inde a Tertulliano apud Christianos scriptores in consumendi uel perdendi notionem transit (cf. TLL IV 604, 21ss.), eo usu loquendi recentiore Tabulae Irnitanae non tanguntur. adcedit quod participium *consum<m>atae* restituendum est coniectura, perfacili illa quidem, attamen coniectura. non igitur inter se comparandae sunt tradita lectio et coniectura, sed duae coniecturae. in ceris autem litterae *P* et *A* interdum tam similes sunt, ut dinosci non possint. licet igitur

susplicari caelatorem tabula cerata pro exemplari usum esse neque ausum de eo uerbo dubitare, quod imperatoris in litteris legere sibi uideretur.

40 corr. edd.

41 *M(ani)* uel *M(anii)*, id est *M'* edd. : *M* Fernández.

I tipi del connubio che sono trattati nella "Legge sulla prerogativa latina" alcuni, come so, anche in seguito sono stati contratti, come la vostra sollecitudine indica, con scarsa considerazione. A questi per il passato concedo il perdono. In avvenire richiedo che teniate in mente la legge, perché tutte le possibilità di indulgenza sono già esaurite. La lettera è stata data il 10 aprile a Cercei, recitata l'11 domiziano (ottobre) nell'anno dei consuli Manio Acilio Glabrione e Marco Ulpio Traiano (91 d.C.). Hanno provveduto alla realizzazione il duumviro Lucio Cecilio Optato ed il legato Cecilio Montano.

Che la legge menzionata nella lettera domiziana sia identica con la legge delle *Tabulae Irnitanae*, è una idea che è già stata espressa.¹⁰ Ora sappiamo che l'imperatore (o per essere più precisi, il suo ufficio *ab epistulis*, ma questo non ha rilevanza) si riferisce non direttamente a questa o a quella applicazione locale della sua *Lex Lati*, ma, come era più naturale, alla sua *Lex Lati* stessa. Essendo la *Lex Lati* la legge madre delle leggi, il rescritto imperiale si basa su un piano giuridico più generale.

Lo scopo primario della *Lex Lati*, che naturalmente era una *Lex Flauia*, non può essere oscuro. Ovviamente consisteva nel regolare l'accesso alla cittadinanza romana per quei *municipia* abitati da una popolazione non-romana i quali avevano il cosiddetto *Latium*. Il testo dei bronzi prova che la legge non si limitava strettamente a disposizioni per il *Latium*, ma era concepita come una costituzione municipale da cui risultava un'assimilazione dei *municipia* privilegiati a Roma. Bisognava che i futuri romani avessero familiarità con le istituzioni di Roma.

Benché la *Lex Lati* di Domiziano fosse la legge madre per un gran numero di leggi municipali, non fu una legge generale nel senso che tutti i *municipia* senza eccezione erano soggetti a questa legge. La *Lex Lati* era destinata soltanto a regolare la costituzione di quei comuni che avevano ricevuto il loro *Latium* da Vespasiano.¹¹ Il primo dei Flavi a tale scopo

¹⁰ Vd. già A. d'Ors, *La ley Flavia municipal* (1986) p. 186 il quale presuppone che debba trattarsi della "ley Flavia municipal" quando scrive: "Las primeras palabras de la carta insinúan que la ley se refería (en un capítulo que no se ha conservado) a qué matrimonios debían considerarse válidos a los efectos del acceso *per honorem* a la ciudadanía romana". Più esplicita l'argomentazione del Galsterer, *JRS* 78, 1988, p. 80: "(G)iven the context, the simplest explanation is to take *lege* as meaning *ea lege*, that is a reference back to the the content of the law itself; or alternatively to the general law or set of rules emanating from the Imperial court which underlies the individual versions". È giusta la seconda possibilità presa in considerazione dal Galsterer.

¹¹ Plin. nat. 3,30: *uniuersae Hispaniae Vespasianus imperator Augustus iactatum procellis rei publicae Latium dedit*. Come' è noto la frase è molto discussa. Il più recente contributo alla questione sembra essere quello pubblicato da Giuseppe Zecchini, *Plinio il vecchio e la lex Flavia municipalis*, *ZPE* 84, 1990, pp.

si era accontentato di un editto¹², che dovette essere rinnovato da Tito e dopo da Domiziano: altrimenti i comuni in questione avrebbero perduto il *Latium*. La legislazione di Domiziano diede sicurezza legale a questi *municipia* vespasiani, ma non toccò i *municipia* piú vecchi che avevano ricevuto la loro costituzione negli anni anteriori e le cui prerogative municipali non dipendevano da un editto.

Del resto né la *Lex Lati* né le altre leggi romane erano fatte per essere intese soltanto dagli specialisti. Infatti con una formula usuale era prescritto che la legge dovesse essere incisa in bronzo e collocata in modo che tutti potessero leggerla facilmente, Tab. Irn. X C (cap. 95) 9 s.: *in loco celeberrimo eius mu-/nicipii figatur ita ut d(e) p(lano) r(ecte) [l(egi) p(ossit)]*. Questo aspetto quasi democratico della legge non è da dimenticare quando si interpreta il testo delle lastre bronzee.

2. Il capitolo 84 "*Quarum rerum et ad quantam pecuniam in eo municipio i(uris) d(ictio) sit*": struttura del capitolo e problemi critici

S'intende da sé che la legge domiziana non fu una *creatio ex nihilo*. Infatti la pratica amministrativa e legislativa di Roma si fa sentire già nell'uso tradizionale dell'imperativo futuro per gli ordinamenti legislativi, per esempio *esto, facito, conducito emitoue* ecc. Corrispondono a questo imperativo futuro anche gli altri tempi, che, come è tipico per le leggi romane, per lo piú appartengono al futuro. Non mancano neanche le giunture stereotipate del formalismo giuridico come *actio petitio persecutio, dare facere praestare, ius potestasque* ecc.¹³ Ma ci sono anche rapporti piú particolari con la legislazione anteriore. Specialmente parti dei paragrafi che concernono il diritto processuale delle liti private sembrano fondarsi su una piú vecchia legge che dal canto suo fu emessa poco dopo la *Lex Iulia de iudiciis priuatis* (Tab. Irn. X A [cap. 91] 52s.). Però, data l'insufficienza delle nostre informazioni sulla legislazione anteriore alla *Lex Lati*, non è facile arrivare a conclusioni sicure.

139-146. Non credo che le idee dello storico milanese siano sostenibili, ma il suo articolo dà una certa impressione degli sforzi interpretativi dei ricercatori.

¹² Questo mi sembra risultare particolarmente dai capitoli 22 e 23 della *Lex Lati*. Riproduco l'inizio del capitolo 22, Tab. Irn. III A 48-50: *Qui quaeue ex h(ac) l(ege) exue edicto Imp(eratoris) Caesaris Vespas[j]iani Aug(usti) Imp(eratoris)ue T(iti) Caes(aris) Vespasiani Aug(usti) aut Imp(eratoris) [C]aesaris Domitiani Aug(usti), p(atris) p(atriciae) ciuitatem Romanam consecutus consecuta erit* eqs. Praticamente identico è l'inizio del capitolo 23. Prima della legge presente — *haec lex* — nelle città in questione la cittadinanza romana veniva ottenuta soltanto sulla base di editti il piú vecchio dei quali era stato emesso da Vespasiano.

¹³ Fornisce una lista delle "Cláusulas legales formularias" della *Lex Lati* A. d'Ors, *La ley Flavia municipal* (1986) pp. 20-37.

Normalmente le leggi Romane sono caratterizzate dalla ricerca moderna come mal strutturate e mancanti di coesione interna. Non furono — si dice — i giuristi a formulare le leggi ma dei funzionari subordinati.¹⁴ Però l'imperiale *Lex Lati*, benché abbia le sue debolezze, non mi sembra meritare un verdetto così negativo. Molto dipende dall'ottica dell'interprete e dalla sua volontà di non vedere nei vari capitoli una serie di ordinamenti strani, ma di prendere sul serio il testo intero e di capire il suo funzionamento. Specie riguardo ai capitoli dall' 84 al 92 che, trattando la giurisdizione municipale, hanno fornito molte informazioni nuove sul soggetto, un'interpretazione recente ha provato che non se ne deve sottovalutare la coerenza giuridica.¹⁵ Anch'io per dimostrare qualche peculiarità logico-linguistica sceglierò due paragrafi del detto complesso, vale a dire i capitoli 84 ed 86.

I testi che fornirò si scosteranno dalle edizioni esistenti, che non sono del tutto soddisfacenti. Inizierò dal capitolo 84, che tratta le materie sottoposte alla competenza dei magistrati municipali.¹⁶ Per meglio comprendere il testo bisogna ricordarsi che, per quanto riguarda la giurisdizione, i *duoviri* di un *municipium* corrispondevano essenzialmente al pretore urbano di Roma. Ne seguono due conseguenze. La competenza dei duoviri si estendeva soltanto alle cause civili, al *priuatim agere*. Ed essi non decidevano le varie cause civili, ma creavano le condizioni per le decisioni, per esempio con la *iudicis datio*.

Nel paragrafo 84 la competenza delle autorità locali è limitata strettamente e minuziosamente. Il valore d'una lite che è giudicata nel municipio non deve trascendere mille sesterzi e, indipendentemente della somma massima, sono escluse numerose cause che potrebbero dirsi infamanti, anche se nella legge manca una spiegazione generale. D'altra parte tutte queste restrizioni eccetto una sono abbandonate se i contraenti lo vogliono. Inoltre se sono d'accordo le parti in causa, anche gli edili possono assumere la funzione dei *duumviri*, con la limitazione, che non sono autorizzati in nessun caso a trascendere il limite di mille sesterzi.

¹⁴ Vd. Franz Wieacker, *Römische Rechtsgeschichte*, München 1988, pp. 423-426; cp. Cic. dom 48 (adloquitur Clodium): *hoc* (sc. Sex. Cloelio) *tu scriptore, hoc consiliario --- rem publicam perdidisti; neque tu eras tam excors tamque demens, ut nescires Cloelium esse, qui contra leges facere, alios qui leges scribere solerent. --- neque tu legum scriptoribus isdem potuisti uti, quibus ceteri*. Rimane la questione se il procedimento repubblicano non sia stato modificato nell'impero.

¹⁵ Alan Rodger, *The Lex Irnitana and Procedure in the Civil Courts*, JRS 81, 1991, pp. 74-90. Vd. anche W. Simshäuser, ZRG 107, 1990, pp. 555-556.

¹⁶ Si sono occupati di questo paragrafo fra gli altri A. d'Ors, *La ley Flavia municipal* (1986) pp. 171-172; W. Simshäuser, ZRG 107, 1990, pp. 545-546 e 557; Alan Rodger, *The Jurisdiction of Local Magistrates: Chapter 84 of the Lex Irnitana*, ZPE 84, 1990, pp. 147-161. Il Rodger ha il grande merito di avere chiarito il senso della preposizione *cum* in locuzioni del tipo *furtum cum homine libero* "theft in respect of a free man". Altre interpretazioni del sagace studioso scozzese — che è l'unico a tentare una vera esegesi del testo — dovrebbero essere corrette, particolarmente perché si è troppo fidato del testo come è edito dal González.

Perché il paragrafo possa intendersi più facilmente, lo presento stampato in un modo speciale, di cui adesso fornisco le spiegazioni:

Cominciano a sinistra tutte le disposizioni che riguardano le possibilità dei processi quasi normali, cioè previsti per i casi nei quali i contraenti non si sono accordati di utilizzare i provvedimenti speciali del paragrafo.

Cominciano più a destra i due regolamenti che consentono ai contraenti che si sono accordati una grande libertà di agire nell'ambito del municipio. Questi regolamenti sono indicati fra lineette.

Caratteri in grassetto: I sostegni principali della struttura sintattica e giuridica.

Caratteri corsivi, ma non in grassetto: L'unica causa civile che in nessun caso deve essere intentata nel municipio: è quella che comporterebbe un *praeiudicium de capite libero*, cioè una decisione pregiudiziale sulla vita o l'esistenza civile d' un uomo libero, decisione che ovviamente rientra nella competenza del governatore della provincia.¹⁷

Adesso il testo latino del capitolo 84 della *Lex Latī*, così come può venir recuperato sulla base delle Tabulae Irnitanae:

IX A 52 R(ubrica). Quarum rerum et ad quantam pecuniam in eo municipio i(uris) d(ictio) sit.

IX B 1

(Riguardante:)

- 1 Qui eius municipi **municipes incolae**[u]e erunt, **q(uibus) d(e) r(ebus) ii inter se** suo alte-
riusue nom{e}<i>n<e>, qui municipes incolaeue si<n>t, **priuatim intra fines** [e]ius
- 3 **municipi agere** petere persequi **uolent:**

¹⁷ Secondo me, in altre parole, *caput liberum* equivale a *caput (hominis) liberi*. Per il senso di *caput* v. già Mommsen, *Strafrecht* p. 907s. Per il senso del *praeiudicium capitis* cp. Cic. inv. 2, 20, 59s.: *Cum ad uim faciendam quidam armati uenissent, armati contra praesto fuerunt et cuidam equiti Romano quidam ex armatis resistenti gladio manum praecidit. agit is, cui manus praecisa est, iniuriarum. postulat is, quicum agit, apraetore exceptionem "extra quam in reum capitis praeiudicium fiat." Hic is, qui agit, iudicium purum postulat; ille, quicum agit, exceptionem addi ait oportere. Quaestio est: "exciendum sit annon. Ratio: "non enim oportet in recuperatorio iudicio eius malefici, de quo inter sicarios quaeritur, praeiudicium fieri." --- Iudicatio: "atrocitas iniuriarum satisne causae sit, quare, dum de ea iudicatur, de aliquo maiore maleficio, de quo iudicium comparatum sit, praeiudicetur. Verr. II 3, 152s.: *Non impetrat* (C. Gallus senator, ut praetor L. Metellus ex edicto suo iudicium daret in Apronium), *cum hoc diceret ei Metellus, praeiudicium se de capite C. Verris per hoc iudicium nolle fieri.* Max Kaser, *Das römische Zivilprozeßrecht*, München 1966, p. 185s. Il *praeiudicium capitis* si trova anche nella lettera di Ottaviano (fra il 41 e il 30 a. C) ai Ρωσεις, *Inscr. Syr.* III 1 (1950) 718 (= Ehrenberg / Jones, *Documents illustrating the Reigns of Augustus and Tiberius*², Reprinted [with Addenda] 1976, 301) II 9 l. 61 πρὸ[κ]ριμὰ τε κεφαλῆς ποιήσα[σθαι] = *praeiudicium capitis facere*.*

(*si ordina:*)

3 **quae res HS ∞ minor{e}<i>sue**

4 **erit** (ne<q>ue ea res diuidua, quo fraus huic legi fieret, facta sit fiatue,

5 *aut d[e] capite libero* deue maiore pecunia quam HS ∞ *praeiudicium*

6 *futurum erit* sponsioe {sponsio neuue} facta futuraue erit)

6 **neque**

7 **ea res agetur**, qua in re ui{s} factum sit, quod eius non ex interdicto

decretoue iussue eius qui iure dicundo praerit factum sit, **ne-**

que de libertate, neque pro socio aut fiduciae aut mandati, qu-

10 od d(olo) m(alo) factum esse dicatur,^v aut depositi aut tutelae cum quo,

qui{s} suo nomine quid earum rerum fecisse dicatur, aut lege

Laetoria, aut de sponsione, quae in probrum facta esse dic{e}<a>

tur, aut d(e) d(olo) m(alo) et fraude, aut furto cum homine libero libera-

ue aut cum seruo, [si] id ad dominum dominamue perti-

15 nebit, aut iniuria[ru]m cum homine libero libera{m}ue

agetur, *eaue de re, [qua in re] praeiudicium futurum sit de ca-*

17 *pitate libero:*

17 **de is re[bus**

17 — **ite]m: si uterque**, inter quos ambig{er}etur,

uolet, de ceteris quo[que o]mnibus, de quibus priuatim age-

tur, neque in iis pra[eiudici]um de capite libero futurum

20 *erit* —

20 **et omnium rerum η[omin]e de uadimonio promittendo** in eum

locum, in quo is erit, qui ei prouinciae praerit, futurusue esse ui-

debitur eo die, in quem ut uadimonium promittatur, postula-

23 bitur,

23 **Iuir<i>**, qui ibi i(ure) d(icundo) praerit, **iuris dictio**, iudicis arbitri

recuperatorum ex is qui ibi propositi erunt, iudici datio

25 addictio

25 — **it[e]m: eadem condicione, de eo, quod HS ∞ minoris-**

ue erit, aedilis, qui ibi erit, **iuris dictio**, iudicis arbitri re-

ciperorum ex eodem genere iudicique datio addictioq(ue) —

28 **esto.**

Textum denuo recognoui nisus transcriptione, quam F. Fernández publici iuris fecit. omisi puncta singulis litteris supposita, ubicumque uerba certa uidebantur. supplementa uel correctiones debentur uiris doctis A. d'Ors uel J. González, qui quidem a uero errauisse mihi uidentur his locis:

1 *q(uiibus) d(e) r(ebus)* Lebek, ut huius lineae pronomen relatiuum et lineae 17 demonstratiuum *de is re[bus]* inter se respondeant. : *q(ua) de r(e)* edd. Nimirum uiri docti ea de causa singularem numerum pro certo habuerunt, quod sequitur locutio singularis numeri *quae res* etc. sed priores *res* latius patere uidentur, cum indistinctam omnium rerum uarietatem, de quibus priuato iudicio agi possit, una uoce complectantur. eodem spectat, quod in titulo pluralis numerus *Quarum rerum* usurpatur. sed inde a linea 3 singularum causarum rationes explicantur, ut necessario numerus regnet singularis. ceterum sententia, quae incipit a uerbis *quae res*, continet condicionem, qua ex condicione ea series condicionum exceptionumque exordium capit, quae linea 17 demum finitur. uerba igitur *quae res* idem fere ualent atque *si ea res*. responsionem pronominum, qualem in lineis 1—17 restitui, inuenies e.g. Tab. Irn. V C (cap. 49) 28 — 31 *Per quos dies — per eos dies*; IX A (cap. 81) 22 *Quae spectacula — ea spectacula*; X A (cap. 91) 45 — 48 *Quacumque de re priuata — de ea re*.

2 *municipes incolaeue si<n>t* Lebek, restituta constructione "ad sententiam" : *munic{i}<e>p{e}s incola{e}ue sit* edd. Neque tamen negauerim esse rationes, quibus singularis quoque numerus commendetur.

4 *ne<q>ue* corr. Lebek (*neque* — non indicatis litteris traditis — d'Ors). Idem uitium est corrigendum Tab. Irn. X B (cap. 92) 49 *ne<q>ue is dies erit* eqs.; *neque is dies erit* recte incisum est lineis 37 et 44.

14 *seruo, [si] id* Lebek : *SERVO. [DVM] ID* Fernández in transcriptione diplomatica : *serv[o dum i]d* edd. Coniunctioni *dum* aduersatur indicatiuus *perti-/nebit*. nam *dum* quotiens condicionem inducit coniunctiuum requirit. spatium lacunae ne tribus quidem litteris sufficit, nedum quattuor signis *DVM* .

16 [*qua in re*] Lebek coll. huius capituli Tab. Irn. IX B 7 *neque ea res agetur, qua in re ui[s] factum sit* eqs. : [*aliquid*] *praeiudicium* edd. Soloecismus quidem, quo editores plus semel textum foedauerunt, facile corrigi potest scripto [*aliquod*]. sed ipsam iuncturam *aliquod praeiudicium* a ueritate abhorre intelleges, cum Tab. Irn. IX B (cap. 84) 5 atque 19 et X A (cap. 89) 18 inspexeris, ubi nudum tantummodo *praeiudicium* occurrit. eundem loquendi usum praebent loci in adn. 17 a me prolati.

17 *de is re[bus — ite]m: si* Lebek : *de is re[bus etia]m, si* edd., quorum uestigiis A. Rodger, ZPE 84, 1990, pp. 147-151 innititur. Conferendi sunt hi Tabularum Irnitarum loci: II A (cap. 19) 1 ss.: *Aediles --- annonam aedes sacras --- et si quid praeter ea decuriones conscripti{s}ue aedilibus faciendum esse censuerint: eas res omnis curandi f[a]ciendi — item: pignus capiendi ---, item: multam dicendi* eqs. — *ius potestatemque habento*. V A (cap. 31) 1ss: *Eisque, qui, ut de ea re refer<r>etur, postulauerint, priusquam sententias interrogare incipiat, dicendi — item: si quis contra dicere uolet, dicendi ei — de ea re potestatem facito*. (pronomen *ei* §mfatik«w ultimo membri loco ponitur: "noli ne obloquentis quidem uocem opprimere!") X A (cap. 90) 31s. *item: si inter eos, inter quos ambigetur, --- conueniet, neque --- erit* eqs. Licet addere uerba edicti Dig. 4, 6, 1, 1: *earum rerum actionem intra annum, quo primum de ea re experiundi potestas erit, — item: si qua alia mihi iusta causa esse uidebitur — in integrum restituam* (cf. iam antea *item: si*). uetus supplementum quare a sermone

Latino alienum sit, fusius dicendum uidetur. particula *etiam* in iunctura *etiam si* pondus solet addere sententiae sequenti, non antecedenti. unde efficitur, ut coniunctio *etiam si* uel *etiamsi* (nihil enim differt) idem fere ualeat atque *quamquam*. eius rei testimonium habes etiam in Tabulis Irnitanis, IX A (cap. 29) 12: *etiam si* --- (non) *iurati* --- *censuerint*. apparet enim loco allato illud *etiam* cum sequenti uocabulo *si* coniungi. non est ueri simile uerba *etiam si* a quoquam Romano ita discindi potuisse, ut prior uox *etiam* trahatur ad sententiam antecedentem eique **mfasin** det, sequens *si* disiungatur ab antecedenti *etiam* propriamque suam tantum uim habeat.

20 *η[omin]e* Lebek : *M* [. . .]*E* aes secundum F. Fernández; at deest postrema hasta ei litterae, quam *M* esse suspicatus est uir doctus : *omnium rerum q(uae) [s(upra) s(cripta sic!)] sun]t* d’Ors bis (! 1986 / 1988), *rerum [dumtaxa]t* González (1986 / 1990). Ablativus *nomine* bis in nostro capite ad sensum praepositionis prope adcedit, aliis Tabularum Irnitandarum locis plane praepositionis uicem obtinet (quo de usu loquendi uide iam Krebs / Schmalz, *Antibarbarus* II [1907] p. 155 s.). locutio *rerum nomine* est forensis sermonis propria neque alibi exstare uidetur. duo exempla adferre satis habeo. Dig. 47, 2, 36: *Pomponius ait, si cum rebus aufugerit fugitiuus, posse furti actione sollicitatorem conueniri rerum nomine*. Dig. 47, 9, 3: *Senatus consultum Claudianis temporibus factum est, ut, si quis ex naufragio clauos uel unum ex his abstulerit, omnium rerum nomine teneatur*.

Per quali cose e fino al quale somma in questa città è giurisdizione.

(Riguardante:)

Coloro che saranno **cittadini o abitanti** di questa città **per quelle cose che fra se stessi** nel proprio nome o nel nome d’un altro il quale deve essere cittadino o abitante **vorranno privatamente agire** richiedere rivendicare **entro i limiti di questa città:**

(si ordina:)

se questa cosa varrà mille sesterzi o meno (o se questa cosa non sia stata divisa o venga divisa affinché la presente legge sia elusa, o *sull’esistenza d’un uomo libero* o una somma maggiore di mille sesterzi *non sarebbe fatta una decisione pregiudiziale* o sia fatta o sarebbe fatta una stipulazione)

e non sarà azione per quella cosa nella quale si è proceduto con violenza, in quanto che non si sia proceduto secondo l’interdetto o il decreto o l’ordine di colui che presiederà alla giurisdizione, **né ci sarà azione per** la libertà, o per l’interesse d’un socio o per un patto fiduciario o per un mandato che si dice eseguito dolosamente, o per un deposito o per una tutela contro qualcuno di cui si dice che abbia fatto qualcuna di queste cose nel suo nome, o per la legge Laetoria, o per una stipulazione che si dice fatta con intenzione vergognosa, o per dolo e frode, o per un furto fatto contro un uomo libero o una donna libera o contro un seruo se la cosa rubata spetterà al suo signore o alla sua signora, o per ingiurie contro un uomo libero o una donna libera, o *per quella cosa nella quale ci sarà una decisione pregiudiziale sull’esistenza d’un uomo libero:*

per queste cose

— **inoltre: se ambedue** coloro fra i quali ci sarà la controversia **lo vorranno, anche per tutte le altre cose, per le quali sarà agito privatamente,**¹⁸ *purché non ci sia una decisione pregiudiziale sull’esistenza d’un uomo libero* —

¹⁸ Il Rodger, ZPE 84, 1990, p. 149 giustamente respinge l’idea del González, JRS 76, 1986, p. 229 che le parole *de ceteris quo[que] omnibus, de quibus priuatim agetur* siano non essenziali, "strictly speaking redundant". Però da parte sua il Rodger è forzato ad una interpretazione contorta per trovare senso nel testo del

e concernente tutte le cose **per la promessa della garanzia di comparire** in quel luogo dove sarà presente colui, che presiederà a questa provincia, o secondo ogni probabilità sarà presente durante quel giorno, per il quale sarà chiesto che la garanzia di comparire sia promessa,

il duumviro che ivi presiederà alla giurisdizione **abbia la competenza della giurisdizione**, di concedere un giudice, un giudice arbitro e dei recuperatori dall'ambito di coloro i quali saranno stati proposti là e di concedere ed attribuire un giudizio;

— **inoltre: sotto la stessa condizione per una somma che varrà mille sesterzi o meno, l'edile** che ci sarà, **abbia la competenza della giurisdizione**, di concedere un giudice, un giudice arbitro e dei recuperatori della stessa categoria e di concedere ed attribuire un giudizio.

3. Il capitolo 84 "*Quarum rerum et ad quantam pecuniam in eo municipio i(uris) d(ictio) sit*": la sintassi e il cittadino

Il capitolo intero consiste soltanto di una singola frase enorme che non può dirsi finita prima dell'ultima parola *esto*. È lontana la laconicità delle XII Tavole.¹⁹ Però sarebbe sbagliata la teoria che nella legislazione romana ci fosse uno sviluppo univoco dalla semplicità arcaica ad una sempre più grande complessità del linguaggio giuridico. La realtà non consente una descrizione così facile. Le diverse esigenze legislative e le individualità dei vari legislatori o piuttosto scrittori delle leggi effettuano delle grandi diversità stilistiche. Nel nostro caso è utile un paragone con il cosiddetto *Fragmentum Atestinum*, probabilmente una parte della *Lex Rubria* del 41 a. C.²⁰ Sebbene gli ordinamenti di questo frammento nel suo contenuto e nelle sue parole abbiano rapporti notevoli col capitolo 84 della *Lex Irnitana*, i due testi giuridici sono organizzati diversamente. Ancora più chiara è la differenza fra il nostro capitolo e la tecnica dispositiva nelle leggi moderne, almeno quelle tedesche, dove le varie regolazioni non sono messe insieme in grandi periodi, ma quasi spezzate in una serie di diverse parti d'un paragrafo. A prima vista questa successione di frasi relativamente semplici parrebbe costituire un gran vantaggio per il lettore. Ma forse le cose sono più ambigue.

JRS. In verità avrebbe dovuto respingere non solo l'interpretazione proposta nel JRS, ma anche il testo con il suo impossibile *etia]m*.

¹⁹ Per esempio: *Si in ius uocat, ni it, antestamino; igitur em capito. Si caluitur pedemue struit, manum endo iacito. si morbus aeuitasue {uitium} escit, {qui in ius uocabit,} iumentum dato. si nolet, arceram ne sternito.* "Se (l'attore) cita in tribunale, e (il convenuto) rifiuta di andarvi, chiami i testimoni. Quindi lo afferri. Se tergiversa o s'impunta, gli imponga la mano. Se malattia o età sono d'ostacolo, dia un "giumento". Se non vuole, non prepari un carro coperto." Testo latino e traduzione secondo Mario Bretone, *Storia del diritto romano*, Roma 41991, pp. 94s.

²⁰ Ha discusso recentemente le questioni cronologiche riguardanti la *Lex Rubria* e l'appartenenza del *Fragmentum Atestinum* a questa legge — teoria che in definitiva deriva dal Mommsen — Umberto Laffi, *Athenaeum* 64, 1986, pp. 10-22 nel suo articolo "La *Lex Rubria* de Gallia Cisalpina".

Vale la pena di studiare il paragrafo di nuovo, questa volta semplicemente seguendo lo sviluppo dell'insieme. Il capitolo prende inizio con *eius municipi municipes incolae[u]e*, comincia cioè con le persone che sono autorizzate a fare un processo privato alle condizioni della giurisdizione municipale. Siamo confrontati con un procedimento tipico non soltanto della *Lex Lati* ma anche d'altre leggi. All'inizio d'un paragrafo è indicato il punto di riferimento. Non sempre, ma spesso, la forma grammaticale della parte iniziale è una frase relativa *quicumque aget, quod factum erit* etc. Un modo di tradurre questa parte, direi, espositiva, sarebbe l'adozione di formule come "Riguardo a", "Concernente". Seguono gli ordinamenti riguardanti la parte espositiva.

Una tendenza forte delle leggi romane consiste nel fondarsi su persone. Specie le parti espositive spesso cominciano con le persone, anche in casi dove legislatori moderni preferirebbero forse formulazioni più astratte. L'inizio del nostro capitolo 84 sotto molti aspetti rappresenta dunque un inizio tipico d'un paragrafo della *Lex Lati* e d'altre leggi romane — però non sotto ogni aspetto. Quando all'inizio d'un paragrafo, nella parte espositiva, sono menzionate persone si tratta per la maggior parte dei responsabili, ciò vuol dire, dei magistrati. Ne fornirò due esempi più avanti.

Teoricamente anche nel capitolo 84 il legislatore avrebbe potuto iniziare con i magistrati. Ma non a caso preferisce cominciare con le due parti in causa. Il paragrafo risponde quasi direttamente alle domande di quell'abitante del *municipium* che intende intentare un processo. Dunque nel primo blocco della mia disposizione quest'uomo viene informato se lui stesso e il suo avversario cadono sotto la giurisprudenza municipale o no, che deve trattarsi di un'azione privata, che devono essere osservati i limiti amministrativi del municipio.

Teoricamente — teoricamente un'altra volta — sarebbe stato facile immediatamente dopo questa prima parte indicare il magistrato municipale competente della giurisdizione privata: *de is rebus duumviri iurisdictio esto*. Certo c'è una tendenza a mettere gli imperativi alla fine d'un paragrafo, e questa osservazione è valida particolarmente per l'imperativo *esto*. Però il linguaggio giuridico non è rigido. Non mancano esempi nei quali le condizioni o eccezioni non precedono, ma seguono l'ordine "sia", *esto*. Comunque nel nostro caso le dette possibilità non sono applicate. Invece il futuro contendente prima di arrivare alla notizia preziosa sulle competenze del duumviro è costretto a farsi strada per una serie di condizioni giuridiche. Ma facendosi strada riceve varie informazioni, che toccano il valore massimo della lite, l'impossibilità di eludere l'ordinamento riguardante questo limite²¹ e le varie cose che — indipendentemente della somma massima — non possono essere giudicate nella sua città. Quando il nostro uomo è arrivato alla linea 17 sa che adesso ha ricevuto tutte le

²¹ È disturbata l'unità delle linee 4-6 (*neque ea res — facta futurae sit*) dalla notizia sul giudizio preliminare *de capite libero*. Credo che le parole *aut de capite libero* (oppure *de capite libero -ue*) siano un'intrusione secondaria. Ma non si può discutere qui il problema.

istruzioni sui soggetti delle azioni normali del suo municipio. Poiché le parole *de is rebus* con il loro uso anaforico del pronome dimostrativo *is* si riferiscono necessariamente all'espressione relativa della linea 1 *q(uibus) d(e) r(ebus)*, il primo cerchio di informazioni sulle *res* è chiuso. Il contendente deve avere ricevuto l'impressione che esista soltanto un piccolo campo per un processo nel municipio.

Però, non essendo ancora giunto al predicato della lunga frase, il nostro uomo continua a leggere. Subito si accorge che il duumviro possiede grandissime possibilità di fare giudicare praticamente ogni lite nella sua città purché le parti in causa si mettano d'accordo. Non cessando di cercare il predicato, il nostro contendente futuro si imbatte finalmente nell'informazione che per una somma inferiore a mille sesterzi anche l'edile è autorizzato a dirigere la giurisdizione — *eadem condicione*: alla stessa condizione con cui il duumviro riceve l'accrescimento del suo potere giurisdizionale: se le parti in causa lo vogliono e purché non ci sia un *praeiudicium de capite libero*.

Il paragrafo che abbiamo analizzato non era formulato per gli specialisti della giurisprudenza romana, ma per gente normale che voleva informarsi sulle possibilità d'un processo privato. Un laico che si trova davanti una serie di paragrafi giuridici separati e relativamente corti sarà tentato di studiare soltanto questa o quella parte, di isolare questa o quella norma, senza rendersi conto che deve intendere l'interazione delle diverse disposizioni. Il grande vantaggio del periodo enorme che ho analizzato risiede nel fatto che il lettore è costretto a studiare e ponderare tutto. Sotto l'aspetto puramente grammaticale il periodo iniziale della sezione "diritto processuale" può sembrare creare difficoltà, ma d'altra parte forzava i laici a comprendere il senso giuridico della detta sezione e così li induceva ad utilizzare il diritto processuale per il proprio vantaggio. Il vantaggio del cittadino era anche il vantaggio dello stato. Perché, quanto più le liti erano decise nei *municipia*, tanto più era alleggerito il governatore della provincia.

4. Il capitolo 86 "*De iudicibus legendis proponendis*" ed i suoi rapporti con la cosiddetta *Lex Acilia de repetundis*

Il paragrafo di cui mi sono occupato si riferiva in primo luogo alle esigenze dei normali cittadini. Però usualmente i capitoli della *Lex Lati* ed anche di altre leggi si concentrano sui doveri dei magistrati, la *Lex Lati* per lo più su quelli dei duumviri. Uno dei loro compiti consisteva nel costituire i gruppi dei giudici per i processi civili. Le disposizioni che riguardano questi obblighi si leggono nel capitolo 86 della *Lex Lati*.²²

²² Patrick Le Roux ha trattato di recente il capitolo sotto aspetti differenti de quelli trattati da me: *Le juge et le citoyen dans le municipes d'Irni*, Cahiers du centre G. Glotz II, 1991, pp. 99-124. Io stesso mi sono

I **caratteri in grassetto** questa volta saranno utilizzati per mettere in rilievo formule che provengono da una tradizione anteriore.

IX B 42 (cap.86) R(ubrica). **De iudicibus legendis** proponendis.

(Riguardante:)

43 Qui $\bar{\text{I}}$ Iuri in eo municipio i(ure) d(icundo) praerunt,

(si ordina:)

43 de communi sententia

aut, si uter eorum aberit aliaue quae causa ei inciderit quo

45 minus [ea]m rem agere possit, alter **in diebus** quinque **proxi-**

mi[s, qui]bus iure dicundo praesse **coeperit** poteritque, iudi-

47 [ces **leg]ito**

47 ex decurionibus conscriptisue tot quod ei u{t}<i>debi-

[tur qui ei] prouinciae praerit, qui eo anno non debebunt

[ullo a]llo [munere fu]ngi, ex reliquis municipibus, qui praeter

50 decuriones conscriptosue ingenui erunt, tot quod ei uidebitur

qui ei prouinciae praerit, non minor{i}<e>s quam XXV annorum,

quibus ipsis quorumue cuius patri auoue paterno proauoue

IX C 1 patern{i}<o> aut patri, cuius in potestate erit, non minor quam HS $\bar{\text{V}}$

res sit, quos maxime idoneos arbitrabitur legique iudices e re com-

muni municipum eius municipi esse iurauerit coram decurioni-

4 bus conscriptisue non paucioribus quam decem, **dum** ^{vvvv}

4 **ne**

5 **quem legat** cui morbus causa erit quo minus rebus iudicandis

eo anno operam dare possit, **quiue LXV annorum maiorue** erit, qui-

ue aedilis quaest[or]ue [er]it, quiue rei publicae causa aberit, quiue

rei communis [m]unicipum eius municipi causa aberit, quiue

in ea regione sine d(olo) m(alo) non erit et ob eam rem eo anno rebus

10 iudicandis operam dare non poterit, quiue in earum qua cau-

sa erit ex qua eum in [nu]merum decurionum conscriptorum-
 ue legi inue eo numero esse non oportebit, nisi ob eam rem
 esse legiue [n]on oportebit, quot minor ei patri auo<ue> paterno
 proauou[e patern]{i}<o> aut patri in cuius potestate sit res sit,
 15 ut quam eum in numerum decurionum conscriptorumue
 leg[i] esseue in eo numero oporteat.

Textum constitui usus descriptione diplomatica a F. Fernández confecta. omisi omnia puncta, quibus litterae minus certae indicantur. maior numerus supplementorum uel correctionum debetur uiris doctis A. d'Ors et J. González. mentionem faciam nonnisi locorum male editorum.

IX B 49 [ullo a]lio [munere fu]ngi scripsi ego (Lebek), [munere a]lio [simul fu]ngi edd. Displicet adverbium *simul*, quo quidem pars lacunae expletur, sensus autem ita non proficit, ut plane corrumpatur. nam quod iudices uentantur *eo anno* alio munere fungi, id ad totum anni spatium pertinet, quo iudicandi onus sustinent. coniectura *simul* aut nihil noui addit aut ansam dat ad sensum prauissime torquendum, tamquam essent tempora in *eo anno*, quibus iudices non necessario *simul* duo munera obirent, cum praeter iudicandi munus aliud quoddam officium susciperent.

IX C 2 *e re com-/muni municipum* Lebek, ZPE 93, 1992, p. 304; cf. Tab. Irn. III B (cap. 26) 43 *exque re communi municipum* VIII A (cap. 69) 21 *e re communi eius municipi* VIII C (cap. 79) 57 *e re communi municipum* : **PRQ** · *COM/MVNI* in aere legisse se testatur Fernández : *pro <re> com-/muni municipum* edd. Eius locutionis similis in Tabulis Irnitans legitur nulla. nam diuersum est quod Tab. Irn. VA (cap. 39) 7 nullo genetiuo adposito scriptum exstat *pro re publica*.

3 ESSE aes, defendit Lebek, ZPE 93, 1992, p. 303 s.; retinuit d'Ors 1986 / 1988, structura non intellecta : deleuit González. Duumuir Irnitans se hoc iure iurando obligare debet: "*N. N. iudices legi (N. N. iudicem legi) e re communi municipum Municipi Flauii Irnitani est.*"

4 NE post quattuor fere litterarum spatium uacuum in photographia a F. Fernández publici iuris facta mihi dispicere uideor, idemque legerat González 1986 / 1990. lectio confirmatur Lege Acilia (?) repetundarum; cf. infra. quod F. Fernández *DVM [NON ALI] / QVEM* pro certo dat, non est Latinum.

13 *auo<ue> paterno* Lebek, coll. ex eodem capite Tab. Irn. IX B 52 *auoue paterno*. Patet illud *-ue* praecedente *auo* facillime excidere potuisse. simile uitium correxi in Tabulae Larinatis linea 8: *auo <uel> paterno ue[l] materno* (ZPE 81, 1990, p. 60).

Rubrica. **Sulla scelta** dei giudici e sulla pubblicazione dei loro nomi.
 (**Riguardante:**)

I duumviri che in questa città presiederanno alla giurisdizione

(*si ordina:*)

sulla base della loro decisione comune oppure, se uno di loro sarà assente o un'altra ragione gli impedirà di potersi occupare di questa cosa, l'altro **durante quei cinque giorni successivi nei quali avrà cominciato** a presiedere alla giurisdizione e potrà farlo, **scelga** i giudici

dai decurioni assessori tanti quanti deciderà colui che presiederà a questa provincia, i quali in questo anno non dovranno ricoprire un'altra carica, dagli altri cittadini che oltre ai decurioni o assessori saranno nati liberi, tanti quanti deciderà colui che presiederà a questa provincia, non più giovani di venticinque anni, i quali stessi o dei quali singoli il padre o il nonno paterno o il bisnonno paterno oppure il padre alla potestà di cui sarà soggetto possieda una fortuna di non meno di cinquemila sesterzi, i quali (il duumviro) riterrà che siano i più adatti a proposito dei quali avrà giurato di fronte a non meno di dieci decurioni o assessori che sceglierli come giudici sarà per il bene pubblico dei cittadini di questa città, **a condizione**

che non scelga nessuno che alleghi una malattia come ragione di non potere in questo anno dedicarsi a giudicare i processi, **o che abbia sessantacinque anni o di più**, o che sia edile o questore, o che sia assente per servizio dello stato, o che sia assente a causa del bene comune dei cittadini di questa città, o che non sia presente in questa regione non dolosamente e per questa ragione non possa dedicarsi a giudicare i processi, o che sia sotto una delle condizioni per le quali non sarà permesso che sia scelto nel gruppo dei decurioni o assessori o faccia parte di questo gruppo, salvo il caso che per questa ragione non sarà permesso che faccia parte o sia scelto perché lui, il padre o il nonno paterno o il bisnonno paterno oppure il padre alla cui potestà sarà soggetto possiede una fortuna minore che non permetta che sia scelto nel gruppo dei decurioni o assessori o faccia parte di questo gruppo.

Il testo da me citato costituisce soltanto la sezione anteriore del capitolo 86, ed essa corrisponde alla prima parte del titolo, vale a dire, *De iudicibus legendis*. Secondo la tecnica legislativa già puntualizzata, il paragrafo comincia con la sezione espositiva, in questo caso con le persone che avranno la responsabilità. Saranno i duumviri.

Seguono gli ordini principali, che sono circoscritti sotto tre aspetti: la collegialità dei duumviri (devono procedere idealmente *de communi sententia*, ma ci sono eccezioni), la data (*in diebus quinque proximi/mi[s qui]bus iure dicundo praesse coeperit poteritque*) e il contenuto degli obblighi del magistrato responsabile (*iudi-/ [ces legi]to*).

Il terzo blocco comprende ordini che potrebbero dirsi secondari o subordinati. Vengono nominati in questo blocco i gruppi che possono costituire il corpo dei giudici. Non voglio scendere nei dettagli. Basti notare che possono essere scelti come giudici tanto dei consiglieri quanto altri cittadini.

L'ultimo blocco, il più grande, è costituito da quei gruppi che sono esclusi dalla scelta. Sono sette, per ragioni attentamente valutate. All'inizio due ostacoli fisici, malattie e vecchiaia con il limite d'età di sessantacinque anni — un limite che ancora oggi almeno in Germania gioca un ruolo importante, trattandosi dell'età in cui si va in pensione. Dopo si leggono tre scuse derivanti da funzioni pubbliche, dall'amministrazione dell'edilità o della questura, dall'assenza per servizio dello stato e dall'assenza a causa del comune. Ai due tipi d'assenza per motivi pubblici si aggiunge l'assenza per causa totalmente fortuita. Chiudono l'enumerazione gli uomini ai quali non è consentito fare parte dell'ordine dei decurioni per ragioni non-finanziarie. Deve trattarsi di uomini appartenenti a professioni ignominiose o

condannati in processi infamanti. Ma questo non è detto esplicitamente. Invece la definizione è formulata in una maniera molto generale.

Specialmente il blocco ben strutturato che comprende le eccezioni dà l'impressione che il paragrafo discusso non sia stato composto rapidamente per la prima volta, ma che sia piuttosto il frutto maturo d'un lungo sviluppo. Questo si vedrebbe più chiaramente dilatando la base testuale della discussione. Il contenuto del capitolo 86 della *Lex Lati* fa ricordare due paragrafi della *Lex Acilia repetundarum* (?) del 123 / 122 a. C. (?)²³ che sono intitolati *De CDLuireis quotannis [legundis]* e *Quos legerit eos patrem tribum cognomenque indicet*. Il primo di questi due paragrafi repubblicani ha un rapporto particolarmente stretto con il suo riscontro imperiale. Riproduco una versione abbreviata del paragrafo in questione. Le integrazioni sicure²⁴ sono sottolineate. I rapporti verbali fra la cosiddetta *Lex Acilia repetundarum* e la *Lex Lati* sono indicati con l'aiuto di caratteri in grassetto.

Lex Acilia repetundarum (?) 123 / 122 a. C. (?) CIL I² 583, XVI-XVII

De CDLuireis quotannis [legundis].

(Riguardante:)

[Pr(aetor), quei post h(anc) l(egem) rogatam --- ioudex factus erit ---]:

(si ordina:)

[is in diebus X proxumeis, quibus quis]que eorum eum mag(istratum) **coiperit**,
facito, utei CDLuiros ita **legat**,

quei ha[ce ciuitate equom publicum habebit habuerit ---],

[d]um ne quem eorum **legat**, quei tr(ibunus) pl(ebis), q(uaestor) --- siet fueritue ---
queiue merc[ede conductus depugnabit depugnauerit --- queiue quaestione ioudicioque
puplico condemnatus siet --- **queiue minor aneis XXX maiorue a]nnos LX gnatus siet**
--- queiue trans mare erit.

Legge Acilia delle *repetundae* 123 / 122 a. C.

Rubrica. **Sulla scelta** annuale dei Quadringentiinquagintaviri

(Riguardante:)

Il pretore che dopo la presentazione di questa legge secondo questa legge sarà fatto giudice --- :

(si ordina:)

egli **durante quei** dieci **giorni successivi nei quali** ciascuno di loro **avrà cominciato** questa
carica, dovrà fare in modo di **scegliere** i Quadringentiinquagintaviri nel modo descritto

²³ Sui problemi dell'identificazione della cosiddetta *Lex Acilia* e della sua datazione vd. Claude Nicolet, ANRW I 2 (1972), pp. 200-202.

²⁴ Che provengono dal capitolo precedente [*De CDLuireis in hunc annum legundis*].

da coloro che in questa città avranno o avranno avuto un cavallo pubblico --- ,

a condizione che non scelga alcuno di coloro che sia o sia stato tribuno della plebe o questore --- o che indotto dal premio combatterà o avrà combattuto come gladiatore --- o che sia stato condannato in un processo criminale o in un processo davanti al popolo --- **o che abbia** meno di trenta **anni o piú** di sessanta **anni** --- o che sarà oltremare.

Risulta chiaro come nei capitoli in questione della *Lex Lati* e della *Lex Acilia* (?) si segua non soltanto la stessa successione di disposizioni ma siano usate in parte anche le stesse parole.

Queste corrispondenze cominciano già con l'identica fraseologia del titolo *de --- legundis*. Nel primo blocco il testo della legge *Acilia* consiste soltanto di un'integrazione le cui parole non sono sicure in ogni dettaglio. Tuttavia è chiaro almeno che la sostanza delle sezioni espositive delle due leggi non è troppo diversa perché in entrambi i casi sono presentati i magistrati responsabili.

Nessun dubbio sulla netta corrispondenza fra le due leggi può sussistere, se si confrontano gli ordini principali, perché in questo caso le formule della legge *Acilia* sono identiche con due dei tre ordini della *Lex Lati in diebus --- proxumeis, --- quibus --- coiperit, --- legat.*

Trattandosi di classi diverse alla base delle scelte ed essendo diversi i tipi di giudici che devono essere scelti, non sorprenderebbe se nel terzo blocco della legge *Acilia* da una parte e della *Lex Lati* dall'altra non risultassero spettacolari congruenze di fraseologia. Non è troppo importante perciò se nella legge *Acilia* la parte in questione è per lo piú una ricostruzione: quel che conta invece è che la funzione del terzo blocco in entrambi i casi è chiaramente la stessa.

Passando al quarto blocco della legge *Acilia*, notiamo subito che entriamo nel campo delle eccezioni. La formula è esattamente la stessa che si trova nella *Lex Lati*: *dum --- ne quem legat*. Anche le classi che non devono esser scelte come giudici sono in parte le stesse. È particolarmente notevole la coincidenza fraseologica *quiue --- anneis / annorum --- maiorue*, ma meritano anche di essere notati altri paralleli. Il gladiatore e colui che è condannato in un giudizio pubblico corrispondono all'ultima classe che è menzionata fra le eccezioni della *Lex Lati*, con la differenza che l'enumerazione di casi singoli è rimpiazzata nella legge posteriore da una descrizione generale. Anche la definizione *queiue trans mare erit* ha corrispondenza nei tre tipi d'assenza che sono definiti nel paragrafo 86 della *Lex Lati*.

Sembra che la parte *De iudicibus legendis* nella legge domiziana fosse strutturata secondo lo schema della cosiddetta legge *Acilia* o che in ogni caso appartenesse alla tradizione di cui fa parte la legge *Acilia*. Alla fine del secondo secolo a. C. per ordinare la scelta dei giudici sono state introdotte formule e strutture legislative che continuarono a essere utilizzate anche in circostanze che erano ben diverse della situazione rivoluzionaria dei tempi graccani.

Sono giunto quasi alla fine della mia discussione, ma manca ancora la puntualizzazione d'un rapporto molto interessante fra la *Lex Lati* e la cosiddetta *Lex Acilia*. Penso al fatto che in ambedue le leggi i singoli paragrafi sono soprascritti con titoli. A prima vista questa coincidenza forse potrebbe sembrare di nessuna importanza, perché è ben noto l'uso dei titoli nelle diverse antiche codificazioni del diritto romano, a partire dell'Editto perpetuo fino al *Corpus iuris ciuilis*. Ma nelle leggi romane le cose erano differenti: non era normale che il contenuto di singoli paragrafi di una legge romana fosse definito con l'aiuto d'un titolo. Per quanto riguarda la legislazione in senso stretto, dunque, le due leggi da me messe a confronto sono eccezionali per l'uso dei titoli.²⁵ Il vantaggio di questa tecnica di intitolazioni è evidente quando si rifletta sull'informazione che può essere ottenuta dalle parti espositive dei paragrafi. Per lo più queste parti sono troppo generali perché il lettore potesse rendersi conto facilmente di che cosa si trattasse. I titoli, dunque, facilitano considerevolmente l'accesso ai singoli paragrafi ed alla legge intera. E mi pare che non sia fortuito che i titoli appaiano per la prima volta in una legge che ha un carattere popolare.

Köln

Wolfgang Dieter Lebek

²⁵ Titoli d'un tipo diverso (per lo più nominativi dei sostantivi come *centesimae argentariae stipulationis, scripturae praeconii* ecc.) si leggono nella cosiddetta *Lex metalli Vipascensis* (ILS 6891).